REGOLAMENTO (CEE) N. 1261/87 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1987

che fissa, per la campagna 1986/1987, il prezzo medio del mercato mondiale e il rendimento indicativo per i semi di lino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino [1] modificato dal regolamento (CEE) n. 1071/77 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che un prezzo medio del mercato mondiale dei semi di lino dev'essere determinato ogni anno secondo i criteri definiti dal regolamento (CEE) n. 1774/76 del Consiglio relativo alle misure speciali per i semi di lino [3];

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1799/76 della Commissione recante modalità d'applicazione delle misure speciali per i semi di lino [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2888/86 [5], il prezzo medio è uguale alla media aritmetica dei prezzi del mercato mondiale menzionati nello stesso articolo e constatati settimanalmente durante un periodo rappresentativo;

considerando che il periodo più rappresentativo per la commercializzazione dei semi di lino comunitari è quello dal 1° settembre 1986 al 6 marzo 1987; che è pertanto opportuno prendere in considerazione tale periodo;

considerando che, sulla base di quanto precede, il prezzo medio del mercato mondiale per i semi di lino dev'essere fissato come indicato in appresso;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 569/76, l'integrazione è concessa per una produzione fissata applicando un rendimento indicativo alle superfici sulle quali il lino è stato seminato e raccolto; che tale rendimento dev'essere fissato sulla base del criteri definiti dai regolamenti (CEE) n. 569/76 e (CEE) n. 1774/76;

considerando che, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1799/76, gli Stati membri produttori hanno comunicato alla Commissione il risultato del sondaggi di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2 di detto regolamento, relativi alle rese di semi all'ettaro rilevate per ciascun tipo di lino di cui agli articoli 7 e 10 bis dello stesso regolamento nelle zone omogenee di produzione; che, sulla scorta di tali dati, è opportuno determinare come in appresso specificato il rendimento indicativo per i semi di lino;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1986/1987 il prezzo medio del mercato mondiale dei semi di lino è fissato a 14,194 ECU/100 kg.

Articolo 2

Per la campagna 1986/1987 il rendimento indicativo, nonché le relative zone di produzione per i semi di lino, sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29.
[2] GU n. L 129 del 25. 5. 1977, pag. 7.
[3] GU n. L 199 del 24. 7. 1976, pag. 1.
[4] GU n. L 201 del 27. 7. 1976, pag. 14.
[5] GU n. L 267 del 19. 9. 1986, pag. 12.

ALLEGATO

Rendimento indicativo (kg/ha) e relative zone di produzione

I. LINO TESSILE

	Lino macerato non sgranato	Altro lino
Zona I	1 451	1 705
1. Le zone IJsselmeerpolders e Droogmakerijen Noord-Holland nonché Noordelijk Kleigebied nei Paesi Bassi		
2. Spagna		
Zona II	1 247	1 573
1. Altre zone dei Paesi Bassi		
2. I seguenti comuni belgi : Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (senza Vladslo e Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (Meerdonk solo), Sint-Laureins, Veurne e Zuienkerke		
Zona III	985	1 201
1. Altre zone del Belgio	985	1 201
2. Le seguenti zone francesi : — il dipartimento Nord — i circondari di Béthune, Lens, Calais, St Omer e il cantone di Marquise nel dipartimento Pas-de-Calais — i circondari di Saint-Quantin e di Vervins nel dipartimento Aisne — il circondario di Charleville-Mézières nel dipartimento Ardennes		
3. Il Regno Unito	985	1 201
4. La Repubblica federale di Germania	—	1 201
Zona IV	758	973
Le seguenti zone francesi : — i circondari di Arras, Boulogne-sur-Mer escluso il cantone di Marquise, di Montreuil nel dipartimento Pas-de-Calais — il dipartimento Somme — i circondari di Beauvais, Clermont e Compiègne nel dipartimento Oise		
Zona V	819	958
Le seguenti zone francesi : — i circondari di Rethel, Sedan, Vouziers, nel dipartimento Ardennes — i circondari di Laon, Soissons, Château-Thierry nel dipartimento Aisne — il dipartimento Marne — il circondario di Senlis nel dipartimento Oise — i dipartimenti Seine-et-Marne, Essonne, Yvelines, Val-d'Oise, Hauts-de-Seine, Seine St-Denis, Val-de-Marne, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Sarthe — i circondari di Alençon e Mortagne-au-Perche nel dipartimento Orne		
Zona VI	720	996
Altre zone della Francia		
Zona VII		
1. La Repubblica federale di Germania	488	—
2. Altre zone della Comunità	488	759

II. LINO OLEAGINOSO

Zona I	2 041
Paesi Bassi	
Le seguenti zone inglesi :	
— Eastern	
— South Eastern	
— Northern	
Zona II	1 681
1. La Repubblica Federale di Germania	
2. Le seguenti zone inglesi :	
— South West	
— Midlands and West	
3. Il Galles	
Zona III	1 434
1. Altre zone del Regno Unito	
2. Francia	
3. Danimarca	
4. Le seguenti zone italiane :	
— la Toscana	
— la Sicilia	
Zona IV	695
Altre zone della Comunità	